

ADEMPIMENTI

La trasmissione telematica dei corrispettivi e i chiarimenti delle Entrate

di Luca Caramaschi

Dopo che il Mef, con il [D.M. 10.05.2019](#), e in vista della parziale decorrenza dell'obbligo già a partire dallo scorso **1° luglio 2019** (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400 mila euro), ha individuato le **fattispecie di esonero** dall'obbligo di memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati dei **corrispettivi giornalieri**, nel corso del mese di giugno, con diverse risposte ad interPELLI la stessa **Agenzia**, ma anche **Assonime**, con la **circolare 14/2019**, hanno fornito **ulteriori chiarimenti sul tema**.

Inoltre, con una previsione contenuta nella **L. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita)**, è stata prevista, con riferimento ai tempi di **trasmissione dei corrispettivi giornalieri**, una **moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni**. La **moratoria** in esame è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate con la [circolare 15/E/2019](#).

Concentriamoci, con questo intervento, sulle **tre risposte** alle istanze di interPELLO che l'Agenzia ha fornito **nel corso del mese di giugno**.

Con la [risposta n. 198 del 19.06.2019](#) l'Agenzia si sofferma sugli obblighi per chi effettua **prestazioni di e-commerce indiretto**.

In particolare nel documento viene affermato che *“Le disposizioni in tema di **invio telematico dei corrispettivi** non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l'operazione di vendita si configura come **commercio elettronico indiretto** - in quanto la transazione commerciale avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696**, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di **emissione della fattura se richiesta dal cliente**”*.

Pertanto, i **corrispettivi derivanti dal commercio elettronico** continuano ad essere esonerati dall'obbligo di **invio telematico dei corrispettivi** mentre devono essere annotati nel **registro** previsto dall'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#), ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente [articolo 23](#) per le fatture eventualmente emesse.

Con la [risposta n. 201 del 21.06.2019](#) l'Agenzia fornisce indicazioni sul tema della

anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell'obbligo, argomento già affrontato nella precedente [risposta n. 139 del 14.05.2019](#).

In detto ultimo documento è stato chiarito che *“laddove il contribuente voglia [...] su base volontaria, mettere in servizio i **registratori telematici** prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei **dati dei corrispettivi giornalieri** nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”*.

Ma la precisazione più interessante riguarda le conseguenze di detta scelta.

Conclude infatti l'Agenzia che *“... per lo stesso soggetto passivo d'imposta, **non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua** - ossia in parte ex **articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015** ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) - né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati potranno ritenersi **sostitutivi degli obblighi di registrazione** di cui all'**articolo 24, comma 1, del decreto Iva**, come espressamente previsto dallo stesso **articolo 2, comma 1, del d.lgs. n.127**”*.

Di conseguenza, nel caso di **unico soggetto passivo Iva** con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici **deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita**.

Con la [risposta n. 209 del 26.06.2019](#) l'Agenzia ribadisce quanto già affermato in precedenza con la [risoluzione 47/E/2019](#) a proposito del criterio con il quale **determinare la misura del volume d'affari** ai fini della **decorrenza anticipata** dell'obbligo per quanti, nell'anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro.

Diversamente da quanto chiedeva il contribuente (e cioè considerare solamente le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o ricevuta fiscale) l'Agenzia precisa che, **è necessario far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20 D.P.R. 633/1972** che definisce appunto tale grandezza: *“Per **volume d'affari** del contribuente s'intende **l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate**, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26..... Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, **per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione**)”*.

Viene nella sostanza ribadito il consolidato **principio della “unicità” del volume d'affari**.

Con l'**articolo 12-quinquies DL 34/2019** (cosiddetto Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in legge, vengono apportate modifiche all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, **viene sostituito il comma 6-ter** (la **precedente versione** di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che, per le operazioni effettuate in **determinate zone con scarsa o assente connettività internet**, permettesse di **continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali**), che ora stabilisce quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (determinata secondo le regole generali previste dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#));
- **restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera** dei dati relativi ai corrispettivi **nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni** periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#);
- nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi per il **periodo 1.7-31.12.2019** per coloro che hanno conseguito nel 2018 un **volume di affari superiore a 400.000 euro** e per il **periodo 1.1-30.6.2020** per tutti gli altri soggetti, le **sanzioni** previste dal **comma 6** (sono quelle dettate dall'[articolo 6, comma 3](#), e [articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di **trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.